

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali il turismo e lo sport (DAR)**, con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento *pro tempore* Consigliere Calogero MAUCERI, nato a Menfi il 26 agosto 1962 [qui di seguito COMODANTE]

E

L'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)** con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Vitaliano Brancati, n. 48 Codice Fiscale e Partita I.V.A 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Dott.ssa Emi Morroni, giusta delega conferita con Disposizione n. 1228/DG del 13/07/2012 [qui di seguito COMODATARIO];

PREMESSO CHE

- 1 l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2 il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al DAR e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 3 l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 fissa al 1° dicembre 2010 la data del trasferimento delle funzioni dell'EIM, previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al DAR;
- 4 l'art. 28, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);



- 5 presso l'EIM operava il Servizio per l'Informazione Geografica e Territoriale a cui faceva capo il Sistema informativo geografico (GIS) dell'Ente, con funzioni di analisi dei dati e supporto ai processi decisionali;
- 6 il GIS è costituito da una strumentazione hardware/software e da una banca dati geografica di natura fisico-ambientale e socio-economica;
- 7 la citata strumentazione hardware/software era custodita presso la sede del soppresso EIM in Piazza dei Caprettari n. 70, ROMA;
- 8 La summenzionata strumentazione ed i relativi dati già custoditi presso la sede del soppresso EIM in Piazza dei Caprettari n. 70, ROMA sono stati consegnati in data 3 maggio 2012 presso la sede dell'ISPRA di Via Vitaliano Brancati 48, Roma.
- 9 in data 14 febbraio 2012 l'ISPRA e il DAR, anche al fine di valorizzare la suddetta strumentazione, hanno stipulato una Convenzione avente ad oggetto una cooperazione per attività di supporto, ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi informativi territoriali e nella raccolta, aggiornamento, validazione e condivisione delle basi dati geografiche.
- 10 al fine di non disperdere questo patrimonio informativo di alto livello scientifico-tecnologico, si è ritenuto indispensabile l'affido del GIS ad un ente di ricerca individuato come idoneo ad assicurare la salvaguardia e lo sviluppo delle competenze professionali maturate e la strumentazione acquisita, rispondendo altresì, anche in considerazione della sua struttura organizzativa e della collocazione, ad un'esigenza di condivisione dei dati e cooperazione con le istituzioni in un'ottica di generale risparmio economico;
- 11 l'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 individua la summenzionata strumentazione hardware/software;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO che accetta i beni mobili, con riferimento al numero di inventario EIM di cui all'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 e di seguito descritti;

- Server DELL PowerEdge 2850 Xeon 3.0GHz/2MB, 800FSB (n. 594);

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including what appears to be 'BM' and a stylized signature.

- Server DELL PE1950 Quad-Core Xeon L5310 LV 1.6GHz/2x4MB 1066FSB (n. 684);
- Laptop DELL D630 Intel Core 2 Duo T7300 (n. 664);
- 2 workstation WS - Z600 HP (n. 708, 709);
- Plotter cartografico HP Designjet T1100 (n. 665);
- 2 GPS Trimble e ricevitore Recon ProXH (n. 582, 583, 579, 580);
- GPS Trimble GeoXT (n. 328);
- Telemetro laser Atlanta (n. 581);
- NAS di rete LSWXL820 Buffalo (n. 717)
- Armadio Rack per server (n. 430)
- PC Intel P4 ASUS con monitor Philips da 17", tastiera e mouse (n. 590)
- PC Intel P4 ASUS con monitor Philips da 17", tastiera e mouse (n. 592)
- Server DELL PE1950 (n. 538)
- Server DELL PE1950 (n. 666)
- Inverter UPS marca APC (riferibile al n. 402)

La descritta strumentazione è completata dai seguenti software/dati:

- ArcGIS ESRI Master Lab Kit concurrent license ArcGIS 9.3;
- XL-Stat Statistical Analysis Software;
- "Le misure dei Comuni" Banca dati statistica ANCITEL;
- Teletlas multinet 2009.2 del Lazio e province limitrofe.

Il COMODANTE garantisce di avere la proprietà esclusiva dei beni sopra descritti e che gli stessi sono liberi da vincoli di ogni genere come da d. P.C.M. del 30 novembre 2010.

Il COMODANTE dichiara che i beni mobili sono conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/08).

Il COMODANTE dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve dei beni e si impegna ad informare il COMODATARIO in merito a tutte le circostanze relative al corretto utilizzo dei beni stessi.

ART. 2

Il COMODATARIO accetta i suddetti beni in comodato L'uso dei suddetti beni è riservato al Dipartimento Difesa della Natura dell'ISPRA.

Il COMODATARIO garantisce che l'uso dei suddetti beni avverrà a mezzo di personale tecnicamente qualificato.

In virtù della Convenzione, stipulata in data 14 febbraio 2012 ,il COMODATARIO si rende disponibile, con il consenso del COMODANTE, a rendere accessibile la strumentazione oggetto del presente contratto di comodato ad altre università ed enti di ricerca che ne facciano richiesta e con i quali il COMODANTE e il COMODATARIO potranno stipulare, congiuntamente o singolarmente, previa comunicazione all'altra parte, specifici accordi che non potranno contrastare con gli impegni derivanti dalla stipula della suddetta Convenzione e non dovranno prevedere attività che interferiscano con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali del COMODATARIO e con le specifiche attività di ricerca.

Il COMODATARIO ha la facoltà di indicare tempi e modalità di accesso alla strumentazione GIS da parte di terzi.

L'utilizzo della strumentazione da parte di soggetti terzi autorizzati, libera il COMODATARIO dalla responsabilità per danni. La perdita/perimento di detti beni per causa di terzi, non potrà essere imputabile al COMODATARIO.

ART. 3

Il presente contratto avrà durata di 3 anni decorrenti dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato previa approvazione degli organi di vertice delle parti.

ART. 4

Il COMODATARIO si obbliga a restituire le apparecchiature dietro richiesta del COMODANTE, purché comunicata con un preavviso di almeno 120 giorni.

E' facoltà del COMODATARIO restituire le apparecchiature, anche in parte, senza l'obbligo di motivazione dando preavviso al COMODANTE di 120 giorni.

Il COMODANTE è tenuto ad accettare la restituzione dei beni nello stato di fatto in cui si trovano, senza poter nulla pretendere per il deterioramento conseguente al normale uso o per causa non imputabile al COMODATARIO o comunque ad un uso conforme a quanto previsto nel presente contratto.

ART. 5

Il COMODATARIO si obbliga a custodire e conservare i beni oggetto del presente contratto con diligenza e, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, a non cederne il godimento a terzi a nessun titolo senza il consenso del COMODANTE.

ART. 6

Tutti gli interventi di manutenzione saranno ad esclusivo onere e carico del COMODATARIO.

In caso di restituzione dei beni, le spese di trasporto, imballo ed eventuale montaggio dei beni saranno a carico del COMODATARIO.

Il COMODANTE corrisponderà al COMODATARIO, all'atto della stipula del presente contratto di comodato, un contributo pari a € 10.890,00 (IVA inclusa) per le spese di utilizzo del bene (costi relativi ai materiali di consumo), all'aggiornamento delle licenze delle macchine concesse in comodato o all'acquisto di software di base.

Le spese di cui al precedente comma saranno rendicontate dal COMODATARIO alla fine di ogni anno, a partire dalla data di sottoscrizione, di durata del presente Comodato.



ART. 7

Il COMODATARIO dà atto di disporre di idonee coperture assicurative per i danni materiali causati ai beni ricevuti in comodato e per i danni causati a terzi da tali beni in conseguenza dell'espletamento delle proprie attività, nonché in conseguenza di qualsiasi evento, da qualunque causa originato, in virtù e nei limiti della polizza n. M 01 089031 08 contratta con FONDIARIA SAI, valevole sino al 31.12.2014.

Il COMODATARIO si impegna a garantire un'analoga copertura assicurativa anche successivamente alla scadenza della polizza indicata, per tutta la durata del presente contratto di comodato.

ART. 8

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Roma.

ART. 9

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere apportata con atto scritto, sottoscritto dalle parti. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

ART. 10

Ai sensi del DPR 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte I[^]), art. 2, il contratto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, solidalmente a carico di entrambe le Parti (cfr. art. 22 del DPR 642/72).


ART. 11

Ai sensi dell'art. 3, della Parte II[^] della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86, il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa (cfr. art. 57 del DPR 131/86).

Letto, approvato e sottoscritto

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI REGIONALI IL TURISMO
E LO SPORT**

Cons. Calogero MAUCERI (



Per ISPRA

Il Direttore


per Delega (Dott.ssa Emi MORRONI)



Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed, in particolare, delle condizione di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del presente Contratto, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI REGIONALI IL TURISMO
E LO SPORT**


Cons. Calogero MAUCERI



Per ISPRA

Il Direttore

per Delega (Dott.ssa Emi MORRONI)



Roma, li 22 AGO. 2012